

**N. 01560/2013 REG.PROV.CAU.  
N. 02190/2013 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 2190 del 2013, proposto dalla società ERI - Energia Rinnovabile Italia Surl, rappresentata e difesa dall'avvocato Saverio Profeta, con domicilio eletto presso Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, 2

***contro***

Regione Puglia, rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Liberti, con domicilio eletto presso la delegazione di Roma della Regione Puglia, via Barberini, 36

***per la riforma della sentenza del tribunale amministrativo regionale della  
puglia, sezione i, n. 1512/2012***

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 aprile 2013 il Cons. Claudio Contessa e uditi per le parti l'avvocato Profeta e l'avvocato Colelli per delega dell'avvocato Liberti

Considerato che sussistono dubbi in ordine alla fondatezza del ricorso in relazione alla questione degli impatti cumulativi che la realizzazione dell'impianto per cui è causa determinerebbe in relazione alla concomitante sussistenza di analoghi progetti che interessano comuni vicini;

Considerato che con l'istanza cautelare non sono stati evidenziati profili di pregiudizio effettivamente grave e irreparabile;

Considerato che le spese devono seguire la soccombenza, come per legge

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) respinge l'istanza cautelare (Ricorso numero: 2190/2013).

Condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 1.000 (mille), oltre gli accessori di legge.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 aprile 2013 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Severini, Presidente

Claudio Contessa, Consigliere, Estensore

Gabriella De Michele, Consigliere

Roberta Vigotti, Consigliere

Andrea Pannone, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 02/05/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)